

GREEN PASS OBBLIGATORIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Aggiornata
al 27.9.2021

Con apposito **Decreto Legge** (pubblicato sulla G.U. n. 226/2021 ed in vigore dal 22 settembre 2021) è stata disposta l'**estensione** dell'**obbligo di certificazione verde COVID-19** (c.d. Green pass) nei **luoghi di lavoro pubblici e privati** (nonché negli uffici giudiziari relativamente ai magistrati) per il contenimento del virus e la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, mediante l'introduzione di nuove disposizioni nel Decreto Legge recante "*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (...)*".

Si tratta dell'obbligo di **possesso e di esibizione** del Green pass, ossia di una delle **certificazioni** comprovanti:

- lo stato di avvenuta **vaccinazione** contro il COVID-19;
- la **guarigione** dall'infezione da COVID-19;
- l'effettuazione di un **test** molecolare o antigenico rapido con **risultato negativo** al Coronavirus.

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde va tenuto **distinto** dall'**obbligo vaccinale**, a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie, degli operatori di interesse sanitario, nonché di tutti i soggetti (anche esterni) che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

Artt. 1-3, DL 21.9.2021,
n. 127

Artt. 9-quinquies,
9-sexies, 9-septies,
DL n. 52/2021 (conv.
dalla Legge n. 87/2021)

Artt. 4 e 4-bis,
DL n. 44/2021 (conv.
dalla Legge n. 76/2021)

SFERA APPLICATIVA

Con particolare riferimento al **settore privato**, a partire **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza), **chiunque** svolge un'**attività lavorativa** in tale settore (comprese, nell'ambito del lavoro domestico, colf, badanti, baby sitter e tutte le altre figure professionali previste dal CCNL 8 settembre 2020) è tenuto, ai fini dell'**accesso ai luoghi di lavoro**, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Destinatari dell'obbligo sono tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa o di formazione o di volontariato**, anche sulla base di **contratti esterni**.

Art. 3, DL n. 127/2021

ESCLUSIONE

Non rientrano tra gli obbligati i **soggetti esenti** dalla **campagna vaccinale** sulla base di **idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Ai datori di lavoro spetta l'onere della **verifica** del **rispetto** delle suddette **prescrizioni** obbligatorie, che ricade contemporaneamente **anche** sui **datori dei soggetti esterni** (ad esempio nell'ipotesi di appalto). Infatti, nel caso di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche ed ai luoghi in cui sia effettuata un'attività nel settore privato, la verifica va compiuta anche dal rispettivo datore di lavoro.



Entro il **15 ottobre 2021** i datori devono provvedere alla **definizione** delle proprie **modalità** operative per l'organizzazione delle **verifiche** del **possesso** del **Green pass** da parte dei lavoratori, **anche a campione**. A riguardo, i controlli sono da effettuarsi **in via prioritaria** (ove possibile) al momento dell'**accesso ai luoghi di lavoro**.

Inoltre, vanno individuati dal datore, con **atto formale**, i soggetti **incaricati** dell'**accertamento** delle **violazioni** degli obblighi di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19.

La **verifica di tale certificazione** è effettuata attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione normativamente prevista

Art. 13, DPCM 17.6.2021

(App VerificaC19), che permette unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, nonché di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni alla base dell'emissione.

MANCATO POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

I **lavoratori**, che comunichino di **non** essere in **possesso** della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino **privi** della stessa al momento dell'**accesso** al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati** fino alla presentazione del Green pass e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021** (termine di cessazione dello stato di emergenza).



In ogni caso **non** ci sono **conseguenze disciplinari** ed è fatto salvo il diritto alla **conservazione** del **rapporto di lavoro**. Per i **giorni di assenza** ingiustificata **non** spettano la **retribuzione** né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

IMPRESE CON MENO DI 15 DIPENDENTI

Dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione, il datore può decidere per la **sospensione** del lavoratore

- per la **durata** corrispondente a quella del **contratto** di lavoro stipulato per la **sostituzione**, comunque
- per un periodo **non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta**, e non oltre il termine del **31 dicembre 2021**.

La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza).

REGIME SANZIONATORIO

Nell'ipotesi di violazione degli adempimenti da parte del datore, nonché di accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, sono stabilite le seguenti **sanzioni amministrative**.

	Violazione	Sanzione
Datore	Obblighi di controllo dell'accesso, mancata adozione misure organizzative entro il 15 ottobre 2021, inclusa la mancata individuazione dei soggetti adibiti ai controlli	Da 400 a 1.000 euro
Lavoratore*	Mancato possesso o mancata esibizione, a richiesta, della certificazione per l'accesso al luogo di lavoro	Da 600 a 1.500 euro

Art. 4, co. 1, 3, 5 e 9,
DL n. 19/2020 (conv.
dalla Legge n. 35/2020)

(*) A carico del lavoratore restano ferme le eventuali conseguenze disciplinari secondo il rispettivo ordinamento di settore.

Le sanzioni sono irrogate dal **Prefetto**, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. A tal fine, infatti, si avvale delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.